



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 11
AMBIENTE E TERRITORIO

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n° 197540

SIA²

DEL 14 GIU. 2017

e p. c .

Ai Comuni costieri

*Alla Direzione Regionale Calabria
dell'Agenzia del Demanio*

*Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Direzione Marittima di Reggio Calabria*

*Alla Capitanerie di Porto di
Crotona
Gioia Tauro
Vibo Valentia
Corigliano Calabro*

*Alla Direzione Regionale Calabria
dell'Agenzia delle Entrate*

Alla FIBA

Al SIB

Assobalneari Italia

Federbalneari

Cna Balneatori

Loro Sedi

Comunicazione via PEC

Oggetto: Ammissibilità di nuove concessioni demaniali marittime in assenza di Piano comunale di spiaggia (PCS) – Linee guida

Com'è noto la Regione Calabria con ll. rr. nn. 7 e 16 del 2017 ha apportato alcune rilevanti modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005 recante: "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime".

Con la presente circolare si intendono rappresentare le novità normative introdotte e richiamare l'attenzione su aspetti già affrontati nelle precedenti circolari.

Possibilità di rilascio di concessioni demaniali marittime annuali.

La legge regionale n. 7 del 2017 prevede la possibilità, anche da parte dei comuni costieri non dotati di Piano comunale di spiaggia, di rilasciare concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle

strutture amovibili degli stabilimenti balneari, previa apposita istruttoria ed acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, intese ed autorizzazioni prescritti *ex lege*.

In particolare, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima per l'intero anno ai sensi dell'art. 9 comma 5 e ss. della legge regionale n. 17 del 2005, è necessario che il concessionario faccia apposita istanza ai sensi degli artt. 18 e 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

La pubblicazione della domanda di mantenimento annuale, nella fattispecie, sarà fatta soltanto per eventuali osservazioni/opposizioni.

Il rilascio della concessione demaniale marittima per il mantenimento annuale delle strutture amovibili è subordinato, in ogni caso, alle seguenti condizioni:

- 1) adeguata profondità dell'arenile tale da evitare il rischio di mareggiate per le strutture;
- 2) assenza di vincoli PAI afferenti il rischio di esondazione e/o inondazione (R3, R4 o aree di attenzione);
- 3) rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.P.R. n. 31 del 2017 per l'intero anno secondo quanto dispone l'allegato B al punto 26;
- 4) rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'art.11 della legge regionale n. 17 del 2005;
- 5) rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni di cui all'art. 11 del QTRP adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013;
- 6) regolarità del pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale marittimo e dell'addizionale regionale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 17 del 2005 ed agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 1971;
- 7) assenza di occupazioni e/o innovazioni abusive sul demanio marittimo;
- 8) impegno del concessionario ad esercitare la concessione per l'intero anno.

Misure di salvaguardia e relative eccezioni

La legge regionale n. 16 del 2017 ha modificato, altresì, anche gli artt. 14 e 18 della legge Regione Calabria n. 17 del 2005, affrontando, organicamente, le questioni concernenti le misure di salvaguardia e le relative eccezioni, nonché inserendo, ai fini del rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime, i principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

In primis, l'art. 14 comma 1 della l. r. 17 del 2005 stabilisce che, in assenza di Piano comunale di spiaggia, non è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime e/o di variazioni sostanziali dei rapporti concessori in essere.

Il divieto di nuove concessioni demaniali marittime, in mancanza di pianificazione, deve intendersi in senso oggettivo e riguarda l'impossibilità di assegnare nuove aree demaniali marittime; ove, invece, chi è già titolare di concessione, venisse dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, l'area demaniale marittima già concessa potrà essere riassegnata facendo ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per come previsto dal Codice della navigazione e dal codice dei contratti (d. lgs. 50 del 2016) per quanto applicabile (art. 18 legge regionale n. 17 del 2005).

Non sono ammesse variazioni sostanziali alle concessioni vigenti, eccezion fatta per:

- 1) il mantenimento annuale delle strutture amovibili delle concessioni demaniali marittime stagionali secondo quanto disposto dall'art.9 comma 5 della legge regionale n. 17 del 2005;
- 2) l'adeguamento delle concessioni in essere ad obblighi di legge in materia ad es. di servizi minimi (wc e spogliatoio per normodotati e disabili, locale pronto soccorso, salvamento), di abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.;
- 3) l'estensione fino a 5 metri lineari dalla battigia a favore dei titolari di concessioni balneari per la mera posa di sdraio ed ombrelloni, senza variare il fronte mare concesso e con la possibilità di aumento fino a 15 mq della superficie coperta ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi offerti.

In deroga al divieto di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 17 del 2005 è possibile, altresì, rilasciare nuove concessioni demaniali marittime stagionali per il servizio di balneazione a supporto di villaggi turistici, alberghi, campeggi e strutture ricettive che presentino caratteristiche analoghe.

Il servizio di balneazione deve ricomprendere anche i servizi minimi quali i wc, le cabine spogliatoio, il locale di primo soccorso ed eventualmente anche un piccolo chiosco di tipo prefabbricato o omologato, strutture precarie e stagionali che dovranno essere assoggettate anche agli altri pareri e/o autorizzazioni previsti *ex lege*, tra cui in particolare l'autorizzazione paesaggistica (allegato B.26 del d.P.R. n. 31 del 2017) e quella doganale.

Le concessioni demaniali marittime stagionali per il servizio di balneazione non potranno essere rilasciate se non sono connesse alle strutture ricettive di cui sopra, sicché non è ammissibile il rilascio di tali concessioni a singoli B&B, oppure a titolari di ristoranti, bar, chioschi, ecc., in quanto non rientranti nella fattispecie normativa.

Ai sensi della normativa vigente possono essere, inoltre, rilasciate:

- 1) concessioni demaniali marittime stagionali per piccoli punti d'ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni, senza prevedere la realizzazione di ulteriori opere, a condizione che ciò non interferisca con la sicurezza della balneazione e/o della navigazione;
- 2) concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per l'installazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione, sicché tali opere precarie, secondo quanto previsto dal punto 16 dell'allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica;
- 3) concessioni demaniali marittime stagionali per la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché per la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali.

Le nuove concessioni e/o le varianti dei rapporti concessori in essere potranno essere rilasciate in assenza di PCS a condizione che:

- 1) vengano rispettati i limiti che la legge regionale n. 17 del 2005, il PIR e gli altri strumenti di pianificazione regionale (ad es. Piano Assetto Idrogeologico, Piano stralcio per l'erosione costiera, ecc...) prevedono in via generale, con particolare riferimento alla percentuale minima del 30 % di spiaggia da destinare alla libera fruizione, nonché alla distanza tra nuove concessioni che non può essere inferiore a metri lineari 50, per attività che limitano la libera balneazione;
- 2) le concessioni demaniali marittime vengano rilasciate per lo svolgimento di attività che siano compatibili con la funzione pubblica del bene demaniale marittimo (art. 10 l. r. 17/2005);
- 3) vengano acquisiti tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le intese collegati alla concessione demaniale marittima e previsti dalla normativa vigente, in particolar modo l'autorizzazione paesaggistica ove richiesta;
- 4) siano presenti gli accessi al mare, i servizi minimi sulle aree in concessione (art. 6 comma 1 lett. f) l. r. 17/2005 ed art. 6 comma 6 del PIR) ed i wc per disabili, nonché sia rispettata la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di consentire ai disabili l'accessibilità all'interno degli impianti balneari e la balneazione (artt. 6 comma 1 lett. f) e 15 comma 2 della legge regionale 17/2005, nonché artt. 5 comma 10 e 7 comma 4 del PIR);
- 5) vi sia la visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 17/2005;
- 6) vengano rispettati gli standard sui servizi di cui all'art. 7 del PIR;
- 7) siano presenti i servizi a rete (luce, acqua, fogna, ecc...) e le strade di accesso;
- 8) venga acquisito il parere vincolante della Regione Calabria Settore Demanio Marittimo.

In ogni caso, non potranno essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime:

- 1) nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non antropizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua, nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre

1999, n. 490 e nelle aree boschive costiere, eccezion fatta per la realizzazione di strade di tutela del bosco e di accesso al demanio marittimo, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 della legge regionale n. 17/2005;

- 2) su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica (art. 7 comma 5 PIR);
- 3) che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive (art. 5 comma 2 PIR), salvo che non si tratti di relitti demaniali e quindi di aree da sclassificare (art. 35 c. n.) e che non rispondano ad alcun uso pubblico;
- 4) che prevedano la realizzazione di opere fisse sulla spiaggia salvo che abbiano finalità di difesa (art. 5 comma 4 PIR);
- 5) nelle spiagge libere per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto per la balneazione (art. 5 comma 11 PIR).

In ogni caso, ove la legge regionale n. 17/2005 e gli altri strumenti di pianificazione regionali non forniscano sufficienti indirizzi per lo svolgimento di un'attività concessoria minima da parte dei Comuni costieri, non si potrà prescindere dall'approvazione del PCS, sicché la mancanza del suddetto strumento pianificatorio non consente:

- 1) il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime pluriennali per la realizzazione ad es. di nuovi stabilimenti balneari, con conseguente aumento del carico urbanistico sulle aree demaniali marittime, in assenza della determinazione di criteri e limiti concernenti la superficie coperta realizzabile, il fronte mare concedibile, i materiali impiegabili, gli standard, ecc...;
- 2) il rilascio di concessioni demaniali per lidi attrezzati non collegati ad alberghi, villaggi turistici, campeggi, nonché a strutture che presentino caratteristiche ricettive similari;
- 3) la realizzazione di nuove opere da parte di soggetti già titolari di concessioni balneari, eccezion fatta per gli interventi rispondenti a precisi obblighi di legge, nonché per quelli finalizzati al miglioramento e potenziamento dei servizi che non superino, però, i 15 mq di superficie coperta;
- 4) la variazione del fronte mare concesso da parte di soggetti già titolari di concessioni;

Al fine di semplificare le procedure per esprimere il parere vincolante regionale sul rilascio di nuove concessioni demaniali marittime e/o delle relative varianti, in assenza di PCS, si invitano codesti comuni ad inviare allo scrivente:

- 1) atto d'indirizzo comunale che individui le aree e le finalità delle concessioni demaniali marittime da rilasciare;
- 2) relazione istruttoria da cui emerga la rispondenza delle aree da concedere a quanto disposto dalla normativa regionale e dal PIR ed in particolare dagli artt. 9, 14 e 18 della legge regionale n. 17 del 2005;
- 3) planimetria che localizzi i lotti da concedere e ne specifica la destinazione.

Infine, si precisa che la necessità di ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica sussiste sia nel caso di aree demaniali marittime da concedere *ex novo*, sia nel caso di progetti di variante presentati da soggetti già titolari di concessione, ove le modifiche proposte alterino in modo sostanziale il rapporto concessorio.

Nel caso di istanze aventi ad oggetto variazioni sostanziali alle concessioni in essere, i comuni costieri sono obbligati alla pubblicazione delle relative domande ai sensi degli artt. 18 e 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, al fine di consentire la presentazione di domande concorrenti e/o opposizioni.

Infine, per quanto concerne la fattispecie delle autorizzazioni demaniali brevi, richiamate anche dalla circolare regionale prot. gen. SIAR n. 238891 del 06 luglio 2012, si ritiene di dover precisare che i Comuni possono rilasciare autorizzazioni demaniali per l'occupazione e l'utilizzazione di zone del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché di pertinenze del demanio marittimo per non più di trenta giorni, al fine di svolgere attività estemporanee ed occasionali diverse dalla balneazione, in occasione di fiere, feste patronali, gare, manifestazioni religiose, sportive e simili (vedasi sul punto la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 90 del

27 luglio 1999), ferma restando l'acquisizione degli altri pareri, autorizzazioni ed atti di assenso comunque denominati previsti *ex lege*.

Inoltre, si soggiunge che il riferimento alla DGR. n. 184/2004, di cui alla circolare prot. gen. Siar n. 238891 del 06 luglio 2012, ha valore, esclusivamente, esemplificativo, ai fini dell'individuazione delle attività che oggi, limitatamente ai fini demaniali, possono essere autorizzate dai Comuni e pertanto le indicazioni di cui alla presente nota sostituiscono quelle impartite con la lett. H della predetta circolare regionale.


Qualora la richiesta di occupazione ed utilizzazione delle aree demaniali marittime riguardi finalità che si esauriscono in pochi giorni, si ritiene che si possano rilasciare delle mere autorizzazioni a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere, ad eccezione di quelle che sono semplicemente appoggiate al suolo (ad es. gazebo, stands, palchetti, ecc.), seguendo, a tal fine, le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 99 del 15 maggio 2000 (Ministero Trasporti e della Navigazione, prot. DEM2A-1090), ed istituendo un apposito registro relativo alle medesime autorizzazioni che non sono soggette al pagamento del canone, dell'addizionale regionale e dell'imposta di registro, a condizione che non presentino finalità lucrative.

Le c. d. autorizzazioni brevi possono essere rilasciate anche su spiaggia libera, a condizione che non venga limitata la fruizione collettiva dell'arenile, sicché, in ogni caso è necessario contenerne il numero ed evitarne la proroga o il rinnovo.

Tanto si rimette ai fini del seguito di competenza.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Avv. Alessandro Romeo



Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Beillo

